

(Allegato A)

**"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SOVVENZIONI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI
ASSOCIAZIONI E COMITATI PUBBLICI E PRIVATI NONCHE' DI BENI
IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART.12
DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241"**

INDICE

Capo I - Criteri generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Settori di intervento
- Art. 3 - Partecipazione
- Art. 4 - Soggetti ammessi
- Art. 5 - Importo dei contributi
- Art. 6 - Informazione
- Art. 7 - Termini
- Art. 8 - Formulazione delle domande
- Art. 9 - Accoglimento delle domande
- Art. 10 - Valutazione delle domande
- Art. 11 - Erogazione dei contributi
- Art. 12 - Regime fiscale
- Art. 12/bis - Contributi straordinari**
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Rapporti con gli assegnatari
- Art. 15 - Pubblicità del contributo
- Art. 16 - Norma transitoria

Capo II - Disposizioni in materia di assistenza e servizi sociali

- Art. 17 - Parere
- Art. 18 - Forme di erogazione
- Art. 19 - Diffida
- Art. 20 - Discriminazioni
- Art. 21 - Richieste
- Art. 22 - Pareri obbligati

Capo III - Patrocinio e vantaggi economici

- Art. 23 - Ammissione patrocinio
- Art. 24 - Individuazione dei beni immobili
- Art. 25 - Concessione dei beni immobili
- Art. 26 - Presentazione delle domande
- Art. 27 - Criteri assegnazione
- Art. 28 - Durata delle concessioni
- Art. 29 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 30 - Conversione degli oneri in attività

Capo IV - Albo dei beneficiari

- Art. 31 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

CAPO I CRITERI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti, associazioni e comitati pubblici e privati *nonché di beni immobili ad associazioni di volontariato operanti in loco* ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 2 - Settori di intervento

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nei seguenti servizi ed aree di attività:

Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Attività ricreative - Turismo - Cultura e informazione - Tutela patrimonio e valori monumentali - Tutela patrimonio e valori ambientali - Politiche giovanili - Attività economiche - Assistenza --- Servizi sociali -

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni di cui al presente capo si applicano specificatamente quelle contenute nel successivo capo II, avuto riguardo alle deroghe di cui all'art. 8, ultimo comma.

Art. 3 - Partecipazione

L'amministrazione comunale può concedere contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali arredi ed attrezzature - ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in sede locale territoriale.

Art. 4 - Soggetti ammessi

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore di:

a. persone residenti o normalmente presenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

b. enti pubblici per attività ed interventi che essi esplicano a beneficio della popolazione o del territorio del Comune

c. enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione o del territorio del comune,

d. associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione e del territorio del comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente alla richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5 - Importo dei contributi

I contributi sono concessi fino alla concorrenza del 75 per cento della spesa totale e per un importo non superiore a 25 milioni

Art. 6 - Informazione

Ogni anno, entro il 31 gennaio viene pubblicato l'avviso, come da allegato 1, per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi per l'anno corrente con affissione all'albo pretorio, nei locali pubblici e negli spazi consentiti del comune ed eventualmente su quotidiani e periodici o altri organi di informazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno viene inoltre pubblicizzato l'avviso, come da allegato 2, per la presentazione delle domande per contributi non ricorrenti e non programmabili all'inizio.

Art. 7 - Termini

Le domande, indirizzate al sindaco, vanno presentate secondo i seguenti termini:

a. Le richieste di contributi per iniziative o manifestazioni rientranti nell'ordinaria attività del richiedente o programmate entro il primo bimestre dell'anno vanno presentate entro il 28 febbraio.

Entro il 31 marzo il Responsabile del Servizio Interessato decide sulle istanze in base ai criteri fissati dall'art. 10 del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati.

L'erogazione dell'acconto o dell'intero contributo avverrà, secondo le modalità previste dal successivo articolo 11, entro il 31 maggio.

b. Le domande per altri contributi, non ricorrenti o non programmabili all'inizio dell'anno possono essere presentate entro il 30 giugno con decisione entro il 31 luglio ed erogazione entro il 31 agosto

c. Le domande di contributo da parte di Enti pubblici o Società, Consorzi o soggetti di cui il Comune è socio o aderente possono essere presentate fino al 30 ottobre dell'anno a cui si riferisce il contributo, con conseguente decisione del Responsabile del Servizio entro il 30 novembre

Art. 8 - Formulazione delle domande

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (esclusi i casi in cui la legge prevede espressamente il bollo), preferibilmente su apposito modello da ritirarsi presso l'Ufficio Comunale Cultura o Segreteria e dovranno riportare le seguenti indicazioni e informazioni:

a. natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;

b. Programma o progetto dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno della Amministrazione;

c. il piano finanziario della iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e servizi, di altri soggetti pubblici e privati;

d. l'attestazione che l'intervento o l'attività da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale

e. l'impegno a produrre il consuntivo della manifestazione, iniziativa o attività per la quale è stato chiesto il contributo con la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma erogata a titolo di contributo

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili il richiedente dovrà indicare il titolo della disponibilità, l'esistenza dei vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso degli stessi.

La domanda dovrà essere sottoscritta in prima persona dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni.

Dell'impegno a produrre il consuntivo e alla dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma ricevuta a titolo di contributo, sussidio e simili sono esonerati coloro che usufruiscono di contributi e sussidi nell'ambito della assistenza e dei servizi sociali, nonché le strutture che ospitano inabili con retta a carico dell'ente.

Art. 9 - Accoglimento delle domande

I capi ufficio provvedono alla individuazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria delle domande nell'ambito dei rispettivi servizi o aree in corrispondenza di quanto previsto all'art.2

L'incaricato della istruttoria, che avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri uffici del comune o di richiedere informazioni e notizie ad uffici ed enti esterni, dovrà:

- a. accertare che l'intervento per cui viene chiesto il contributo rientri tra le finalità dell'Amministrazione e riveste il carattere di pubblico interesse
- b. verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento,
- c. verificare la compatibilità finanziaria delle stesse, tenendo conto del fondo individuato annualmente
- d. predisporre le proposte di determinazione (ammissione o diniego) sulle istanze pervenute.

Nessuna domanda di contributo potrà essere presa in considerazione dall'amministrazione comunale se il soggetto richiedente non avrà prodotto idonea dimostrazione e consuntivo dell'utilizzo del contributo ottenuto dall'Ente

Art. 10 - Valutazione delle domande

Il Responsabile del Servizio qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio

Il Responsabile del Servizio decide in merito alle richieste di concessione di cui al presente regolamento, secondo i seguenti criteri:

1.1 - RISPETTO DELLA DISCIPLINA DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

Sono escluse le domande che:

- a. non rientrano nei settori di intervento di cui all'art. 2,
- b. non presentano i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c), (d), ed (e) del precedente art. 8,
- c. sono prive della documentazione di cui al III comma dell'art. 9

1.2. - RILEVANZA E CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE

L'iniziativa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. continuità della manifestazione o della iniziativa rispetto ad edizioni precedenti o carattere pluriennale per le nuove
- b. rilevante numero di soggetti coinvolti attivamente nel progetto (fotografi, ricercatori, musicisti, ecc.) con particolare favore nei confronti di quelle per le quali la partecipazione attiva è aperta a tutti gli interessati che ne facciano richiesta al soggetto promotore,
- c. rilevante numero dei soggetti coinvolti passivamente (spettatori, visitatori di mostre, ecc.) o delle aperture al pubblico della iniziativa,

d. relativamente agli interventi sul patrimonio monumentale e ambientale si avrà riguardo ai seguenti parametri: indifferibilità dell'intervento, rilevanza dell'oggetto dell'intervento per la comunità, rilevanza dello stesso in un settore che presenta inefficienza o carenza di altri operatori

1.3 - DISPONIBILITA' DI BILANCIO

La richiesta di contributo viene esclusa laddove da sola superi lo stanziamento previsto nel relativo settore del bilancio di previsione, salvo l'adeguamento del progetto da parte del richiedente, al fine di rientrare al disotto di tale limite. Ove nello stesso settore insistano più richieste, si provvederà ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico amministrativi e finanziari dell'Ente e conformi ai contenuti della relazione provvisoria programmatica del bilancio dell'Ente.

Le determinazioni sulle domande vengono comunicate agli interessati.

Nel caso di concorso di più soggetti ammessi alla concessione di contributo nell'ambito dello stesso servizio o attività indicati all'art.2, il Responsabile del Servizio provvede a soddisfare tutte le richieste con quote definite in base alla medesima percentuale, salvo la possibilità di richiedere al consiglio comunale la variazione di bilancio sul capitolo relativo per soddisfare ulteriormente o integralmente le richieste. In tal caso, e solo riguardo a quel settore, i termini di cui all'art. 7 decorrono dalla data di approvazione della variazione da parte del Consiglio Comunale

Art. 11 - Erogazione del contributo

Alla erogazione del contributo assegnato dall'Amministrazione comunale provvede il responsabile del settore secondo le seguenti modalità:

a. Il contributo agli enti pubblici e nei casi di cui al capo II viene erogato in una unica soluzione

b. Negli altri casi viene erogato secondo i termini di cui all'art. 7 un acconto del 50 per cento ed il conguaglio è erogato a presentazione di consuntivo economico ed organizzativo da cui risulti l'impiego effettivo del contributo assegnato. A tal fine deve essere presentata copia del bilancio e/o dei relativi documenti contabili o apposita dichiarazione sostitutiva.

L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione relativa alle dichiarazioni effettuate.

Se entro sei mesi dalla scadenza della attività o iniziativa per cui è stato chiesto il contributo non viene presentato il consuntivo di cui al precedente comma si procederà a richiedere il rimborso dell'acconto già erogato.

Nel caso di presentazione di un rendiconto dal quale risulti un impegno del contributo assegnato in misura inferiore a quanto indicato nella domanda, il conguaglio sarà adeguato a questa somma che, se inferiore all'acconto già erogato, comporterà la richiesta di rimborso della somma eccedente.

Art. 12 - Regime fiscale

Alle provvidenze di cui al presente regolamento verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, I comma, lett. f, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art.3 della legge 19.3.90 n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata in quanto applicabili.

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni

Art. 12/bis – Contributi straordinari

- 1. Per iniziative e manifestazioni, non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e che presentano documentate caratteristiche d'urgenza, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta a degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato previo reperimento in bilancio della necessaria disponibilità.*
- 2. Rientrano tra i casi di cui al precedente comma 1, gli interventi economici a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali il Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.*
- 3. La concessione di tali contributi viene periodicamente comunicata alla conferenza dei capi gruppo consiliari.*

Art. 13 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali o regionali, o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvate dal Consiglio Comunale

Art. 14 - Rapporti con gli assegnatari

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o soggetti richiedenti.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impiego del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentata e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune

soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Pubblicità del contributo

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 16 - Norma transitoria

Per l'anno in corso il termine per l'affissione e pubblicazione dell'avviso è fissato in 15 giorni dall'avvenuta esecutività del presente regolamento. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e, dopo tale data la Giunta avrà altri 30 giorni per assumere la sua decisione cui seguirà, entro 60 giorni, l'erogazione dei contributi secondo le modalità di cui all'art. 11.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Art. 17 - Parere

Per le concessioni di cui al presente capo, prima di trasmettere le pratiche il Responsabile del Servizio, per la decisione, dovrà preliminarmente acquisirsi il parere della Commissione Comunale per l'Assistenza.

Art. 18 - Forme erogazione

Le forme di erogazione di concessione in materia di assistenza e di servizi sociali si esplicano nei seguenti settori:

1 - contributi assistenziali in favore di indigenti erogati in via continuativa

L'erogazione dell'assistenza è riferita a quei cittadini del territorio Comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti, che per situazioni connesse al loro stato permanente e che non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti.

L'erogazione di tale contributi ha lo scopo di:

- mantenere i cittadini nel proprio ambiente di vita ed evitare ove è possibile il loro ricovero;
- assistere cittadini che per motivi contingenti vengono a trovarsi in stato di bisogno o povertà.

2. Contributi una tantum o alimentari

L'erogazione dell'assistenza è riferita a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica per motivi contingenti.

Le forme di assistenza suddette vengono erogate allo scopo di aiutare a superare un momento particolare nella vita di un cittadino il quale non ha parenti per legge agli alimenti e non ha altre risorse economiche.

3. Vacanze anziani

Il servizio delle vacanze sociali a favore della popolazione anziana non è momento consumistico, ma è un'occasione di incontro, di comunicazione, di partecipazione e come tale uno strumento contro l'emarginazione.

In materia di vacanze per gli anziani viene seguito questo iter procedurale:

a) Criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- anziani che versano in particolari condizioni di emarginazione;
- anziani che versano in particolari condizioni di salute e necessitano di cure termali e di soggiorni climatici;
- anziani che vivono soli;
- partecipazione al servizio di eventuali figli con handicap che vivono con i genitori anziani.

E' riservata alla Commissione Assistenza la valutazione di situazioni non comprese nel presente Regolamento.

b) Criteri per l'ammissione dei cittadini anziani al servizio:

- per coloro che vivono all'interno di Case di Riposo con rette a carico o contributo del Comune il servizio è gratuito;
- per tutti gli altri, di anno in anno con atto deliberativo, verranno decise le modalità di partecipazione alla spesa;
- in caso di monoreddito, cioè con un coniuge con pensione e l'altro senza il reddito sarà diviso per due.

c) Presentazione delle domande di ammissione al servizio:

Le domande dovranno essere presentate su appositi moduli presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredate dai seguenti documenti:

- fotocopia certificato di pensione;
- certificato medico;
- Mod. 740 o Mod. 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga opportuno produrre.

4. Pagamento integrazioni rette per ricovero di anziani inabili

La Commissione Assistenza propone il ricovero in Casa Protetta o di riposo, dipendenti da Enti di beneficenza o anche privati, degli anziani più bisognosi che non possono avere assistenza a domicilio, previo accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni familiari degli assistibili a termine di legge e con le seguenti modalità:

a) presentazione da parte dei richiedenti di apposita domanda corredata da relazione socio - economico - sanitaria, riferita al richiedente e socio - economica relativa ai familiari tenuti per legge agli alimenti;

b) esame da parte della Commissione Assistenza delle richieste avanzate per il pagamento dell'integrazione retta e della concessione quota mensile stabilita dal Comune (L.R. n° 2/85 art. 8), per spese di piccole necessità;

c) per gli anziani ai quali verranno erogati assegni di accompagnamento con relative somme di arretrati o eventuali conguagli di pensione, il Comune adotterà forme di recupero parziale di somme già pagate per il ricovero degli stessi;

d) i richiedenti dovranno versare come partecipazione alla spesa di ricovero la propria pensione o le proprie pensioni mensili.

Art. 19 - Diffida

Nei casi indicati nel precedente art. 18 il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili e degli indigenti.

Art. 20 - Discriminazioni

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche e l'ambito sociale.

Art. 21 - Richieste

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un diverso orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Art. 22 - Parenti obbligati

Le domande degli interessati di cui all'art. 18, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

CAPO III PATROCINIO E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 23 - Ammissione patrocinio

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dall'Amministrazione Comunale all'iniziativa, mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni, come previsto dalla apposita convenzione con la ditta appaltatrice del Servizio.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dall'Assessore competente, previa valutazione dell'istanza da parte del dipendente istruttore, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuali all'art. 2;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "Con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Casola Valsenio".

Art. 24 - Individuazione dei beni immobili

Per le finalità di cui all'art.1 la Giunta comunale predispone un elenco dei locali e degli immobili di proprietà comunale disponibili per l'assegnazione. Gli elenchi debbono riportare per ciascuno immobile, la ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore locativo di riferimento determinato dall'Ufficio Tecnico.

Art. 25 - Concessione dei beni immobili

La disponibilità dei beni immobili verrà pubblicizzata, entro 45 giorni dalla approvazione del regolamento, tramite apposito bando approvato dalla Giunta municipale, come da allegato, nel quale verranno fissati la scadenza e i requisiti per poter presentare la domanda, i criteri per l'assegnazione, la durata della concessione e gli obblighi degli assegnatari, nonché l'individuazione delle attività compatibili in relazione all'ampiezza dei locali e alla loro dislocazione.

Tale bando verrà inoltre pubblicato ogni qualvolta si renderà disponibile un immobile per scadenza della concessione, per rinuncia o per disponibilità di nuovi locali, previo inserimento degli stessi nell'elenco di cui all'art.24 salvo diverso utilizzo o destinazione disposto dall'Amministrazione.

Art. 26 - Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla affissione del bando da parte del rappresentante legale della Associazione nella quale dovrà indicare :

- denominazione della associazione*
- estremi dell'atto costitutivo*
- attività svolta, destinatari degli interventi, compreso il periodo nel quale tale attività ha avuto una rilevanza pubblica attraverso iniziative pubbliche o collaborazioni con l'ente pubblico,*
- numero degli associati*
- il locale per il quale si presenta la domanda*

Più associazioni possono presentare una unica domanda per svolgere attività comuni

Art. 27 - Criteri assegnazione

I locali verranno assegnati alle associazioni di volontariato operanti in loco nei settori di attività individuate all'art.2 del presente regolamento sulla base dei locali richiesti e, in caso di più domande per gli stessi locali, secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1. Maggior periodo di avvenuto svolgimento della suddetta attività.*
- 2. Maggior numero di associati*

Art.28 - Durata delle concessioni

La concessione avrà durata di quattro anni e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo previo domanda da parte dell'assegnatario almeno quattro mesi prima della scadenza. L'amministrazione comunale comunicherà la decisione assunta almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di rinnovo il valore della locazione e il corrispettivo economico dovuto alla amministrazione dovrà essere ricalcolato sulla base dell'indice ISTAT

E' facoltà dell'assegnatario rinunciare in ogni momento alla concessione senza alcun onere a parte quelli derivanti dagli obblighi di cui al seguente articolo

Art. 29 - Doveri dell'assegnatario

- L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nell'apposito contratto, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

- Le spese di consumo sono a carico dell'assegnatario, salvo quanto disposto dal seguente art. 30.

- L'assegnatario pagherà al Comune un canone annuale corrispondente al valore della locazione e alle spese di consumo (gas, luce, acqua, riscaldamento) qualora non sia tecnicamente conveniente od opportuno intestare il contatore all'assegnatario, entro 30 giorni dalla comunicazione degli importi da parte del Comune. In caso di mancata corresponsione di quanto dovuto entro il termine previsto si rinnoverà la richiesta mediante notifica concedendo altri 30 giorni di tempo per il pagamento, trascorsi i quali, in mancanza del pagamento si darà luogo alla decadenza de iure della convenzione, fermo restando il diritto della Amministrazione di recuperare le somme non corrisposte.

L'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nel contratto ed indicate nella domanda e la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore rappresentano motivi per la decadenza della concessione.

Art.30 - Conversione degli oneri in attività

In presenza di almeno dei tre dei requisiti di seguito indicati i locali verranno concessi alla associazione senza oneri di locazione:

a) Abbiano svolto da almeno tre anni una attività nel rispettivo campo di competenza, con iniziative a favore dei cittadini e senza alcuna discriminazione

b) Abbiano svolto o svolgano attività sociali o comunque di pubblico interesse in collaborazione con enti pubblici (Comune, Provincia, Scuole, ecc)

c) Svolgano una attività a favore delle fasce più deboli della popolazione (Anziani, giovani, assistiti, ecc)

d) Svolgano la loro attività attraverso un numero di associati non inferiore a dieci. (Nel caso di una domanda unica per più associazioni omogenee si intende complessivamente)

e) Non abbiano sottostato, per colpa o inadempienze, a decadenza unilaterale da parte del Comune di una precedente assegnazione di locali

E' inoltre facoltà della Amministrazione, su esplicita richiesta della associazione, convertire, in tutto o in parte, le spese di consumo in attività o servizi a favore della popolazione e del patrimonio pubblico del territorio comunale facendone specifica menzione nel contratto insieme alla indicazione degli importi delle prestazioni. In merito a tale attività l'assegnatario dovrà presentare al Comune una relazione annuale con l'indicazione delle attività svolte con particolare riguardo alla utilizzazione del bene immobile e all'adempimento di quanto stabilito ai fini della conversione delle spese di consumo in servizi di pubblica utilità.

Il mancato svolgimento, anche parziale, delle attività concordate a fronte della corresponsione delle spese per i consumi rappresentano motivo di decadenza della concessione.

CAPO IV ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 31 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Oltre a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune è tenuto alla istituzione, entro il 31 marzo 1992, dell'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio Comunale. L'albo è aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al punto precedente.

L'Albo, come sopra costituito, può essere consultato da ogni cittadino.

L'Amministrazione Comunale preposta alla tenuta dell'Albo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.